

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
da stipularsi ai sensi dell'art.43
della Legge Regionale n.56 del 5 dicembre 1977
e successive modificazioni ed integrazioni

Repubblica Italiana
Comune di Cuneo

Schema della Convenzione
da stipularsi tra:

- 1) Il Comune di Cuneo da una parte, quale Ente Programmatore del Territorio comunale:
- 2) I Sig.ri **BARALE Daniele nato a Cuneo il 09/04/1985, BARALE Luca nato a Cuneo il 06/06/1983, BARALE Paolo nato a Cuneo il 16/06/1990 e SUCCI Raffaella nata a Moncalieri il 18/01/1956, Sig. BARALE Giovanni nato a Cuneo il 05/01/1953**
dall'altra parte, quali operatori del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.).

INDICE

PREMESSA

Articolo 1	Attuazione del Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato
Articolo 2	Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree
Articolo 3	Cessione gratuita delle Aree relative alle Opere di Urbanizzazione Primaria - secondaria
Articolo 4	Oneri ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Articolo 5	Contributo Straordinario
Articolo 6	Contributo relativo al Costo di Costruzione
Articolo 7	Documentazione necessaria per ottenere il Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione
Articolo 8	Opere ed impianti da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione e presa in carico del comune
Articolo 9	Tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione; Fasi temporali; Inadempienze
Articolo 10	Utilizzazione temporanea da parte dei proponenti delle aree cedute
Articolo 11	Rilascio del certificato di agibilità
Articolo 12	Esecuzione sostitutiva
Articolo 13	Garanzie finanziarie e adempimenti
Articolo 14	Trasferimento degli obblighi
Articolo 15	Certificato di Destinazione Urbanistica
Articolo 16	Spese e trascrizione
Articolo 17	Rinuncia ad ipoteca legale
Articolo 18	Rinvio a norme legislative

PREMESSO

- 1) che il Comune di Cuneo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-9137 del 07.07.2008 e successive varianti approvate;

- 2) che l'area interessata dal presente Piano Esecutivo Convenzionato risulta classificata come zona urbanistica **"ATF2.RC2"**, disciplinata dall'art. **52.04** delle N.d.A. del P.R.G.C vigente;
- 3) in data **03/01/2013** è stato presentato in Comune il progetto del Piano di Coordinamento dai proprietari con definizione di n. 2 comparti di intervento autonomi ed interdipendenti tra loro per le opere di urbanizzazione,
- 4) Con deliberazione n. 30 del **05/03/2014** la Giunta comunale ha approvato il Progetto di Piano di Coordinamento presentato dai proprietari interessati relativi all'intero ambito di PRG ATF2.RC2 con la suddivisione in n. 2 comparti;
- 5) che il Sig.ri **BARALE Paolo** nato a Cuneo il **16/06/1990** e la Sig.ra **SUCCI Raffaella** nata a Moncalieri il **18/01/1956** sono proprietari dei terreni indicati nella tavola 1 - "Estratti catastali e di PRGC degli elaborati di progetto ed individuati catastalmente al Foglio 137 mappale 700/P, meglio precisati nel seguito, per una specie totale pari a complessivi mq 265, compresi nell'ambito ATF2.RC2 del vigente PRG;
- 6) che il Sig.ri **BARALE Paolo** nato a Cuneo il **16/06/1990**, **BARALE Daniele** nato a Cuneo il **09/04/1985**, **BARALE Luca** nato a Cuneo il **06/06/1983** e la Sig.ra **SUCCI Raffaella** nata a Moncalieri il **18/01/1956** sono proprietari dei terreni indicati nella tavola 1 - "Estratti catastali e di PRGC degli elaborati di progetto ed individuati catastalmente al Foglio 137 mappale 699-695, meglio precisati nel seguito, per una specie totale pari a complessivi mq 1.191, compresi nell'ambito ATF2.RC2 del vigente PRG;
- 7) che il Sig.ri **BARALE Paolo** nato a Cuneo il **16/06/1990**, è proprietario del terreno indicato nella tavola 1 - "Estratti catastali e di PRGC degli elaborati di progetto ed individuati catastalmente al Foglio 137 mappale 694-701, meglio precisati nel seguito, per una specie totale pari a complessivi mq 1.355, compresi nell'ambito ATF2.RC2 del vigente PRG;

8) che il Sig.ri BARALE Paolo nato a Cuneo il 16/06/1990, BARALE Daniele nato a Cuneo il 09/04/1985, BARALE Luca nato a Cuneo il 06/06/1983 e la Sig.ra SUCCI Raffaella nata a Moncalieri il 18/01/1956, e il Sig.r BARALE Giovanni nato a Cuneo il 05/01/1953, sono proprietari del terreno indicatio nella tavola 1 - “Estratti catastali e di PRGC degli elaborati di progetto ed individuati catastalmente al Foglio 137 mappale 689, meglio precisati nel seguito, per una specie totale pari a complessivi mq 3207, compresi nell'ambito ATF2.RC2 del vigente PRG;

9) che la Sig.ra SUCCI Raffaella nata a Moncalieri il 18/01/1956, è proprietaria del terreno indicatio nella tavola 1 - “Estratti catastali e di PRGC degli elaborati di progetto ed individuati catastalmente al Foglio 137 mappale 692-693-696, meglio precisati nel seguito, per una specie totale pari a complessivi mq 2.243, compresi nell'ambito ATF2.RC2 del vigente PRG;

10) che il sig BARALE Daniele nato a Cuneo il 09/04/1985, BARALE è proprietario del terreno indicatio nella tavola 1 - “Estratti catastali e di PRGC degli elaborati di progetto ed individuati catastalmente al Foglio 137 mappale 697, meglio precisati nel seguito, per una specie totale pari a complessivi mq 1252, compresi nell'ambito ATF2.RC2 del vigente PRG;

11) che il Sig.ri BARALE Luca nato a Cuneo il 06/06/1983, è proprietario del terreno indicatio nella tavola 1 - “Estratti catastali e di PRGC degli elaborati di progetto ed individuati catastalmente al Foglio 137 mappale 698-703, meglio precisati nel seguito, per una specie totale pari a complessivi mq 1390, compresi nell'ambito ATF2.RC2 del vigente PRG;

12) che il Sig.ri BARALE Giovanni nato a Cuneo il 05/01/1953, è proprietario del terreno indicatio nella tavola 1 - “Estratti catastali e di PRGC degli elaborati di progetto ed individuati catastalmente al Foglio 137 mappale 690-691, meglio precisati nel seguito, per una specie totale pari a complessivi mq 1030, compresi nell'ambito ATF2.RC2 del vigente PRG;

13) tutti appartenenti al Comparto A per complessivi mq 11.933,00

12) che, per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi è stato redatto un progetto di Piano Esecutivo Convenzionato, a firma dell' **Arch. FINO Umberto** con studio in Cuneo, secondo i disposti degli art. 43 e 45 della Legge Regionale 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni ed è costituito dai seguenti elaborati grafici, presentati in data __/__/____, prot. n. _____

TAV. N°	TITOLO DELLA TAVOLA	SCALA
1	ESTRATTO CATASTALE E DI P.R.G.	1:2000
2	PLANIMETRIA GENERALE DELLE AREE DA CEDERE , ESTRATTO DI PRG CON INSERIMENTO PEC	1:2000
3	PLANIMETRIA DI PIANO DISMISSIONI E VERIFICA Ip	1:500
4	RILIEVO STATO DI FATTO – PIANO QUOTATO -	1:1000
5	SOVRAPPOSIZIONE DEL RILIEVO E PROGETTO	1:1000
6	PLANIMETRIA OPERE STRADALI + SEZIONE STRADALE	1:1000/1:100
7	PLANIMETRIA RETE FOGNATURA NERA E BIANCA + PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:1000/1:50
8	PLANIMETRIA RETE ACQUEDOTTO E METANO + PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:1000/1:50
9	PLANIMETRIA RETE TELECOM ED ELETTRICA + PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:1000/1:50
10	PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA + PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:1000
11	PROFILO STRADE E FOGNATURA NERA	1:1000
12	PLANIMETRIA AREE VERDI, ARREDO URBANO	1:400/1:1000
12/1	PLANIMETRIA AREE VERDI, IMPIANTO IRRIGAZIONE	1:400
13	PLANIMETRIA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1:1000
14	PLANIMETRIA DI INSERIMENTO AMBIENTALE (Ve e pubblico)	1:1000
15	PIANTE PROSPETTI E SEZIONI TIPOLOGIE EDILIZIE	VARIE
16	RENDERING E VISTE PROSPETTICHE DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE	VARIE

. N°	TITOLO ALLEGATO
1	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA
2/1	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE AGGIUNTIVE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
3	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
4	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
5	RELAZIONE GEOTECNICA CON LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA E DELLE FASCE FLUVIALI
6	RELAZIONE ASSEVERATA DEL RILIEVO

- 5) il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato di cui trattasi è stato presentato in data **28/04/2016** prot n. **28373** e successivamente integrato in data _____ e _____;
- 6) che il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato è stato discusso dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente nella seduta del **08/06/2016**;

- 7) che il Dirigente con provvedimento n. **984** del **21/07/2016** accoglieva il Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della L.R. 56/77 e s. m. e i., corredato dagli elaborati tecnici di progetto, regolarmente depositati presso la Segreteria del Comune e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi;
- 8) che non sono pervenute osservazioni e proposte;
- 9) che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, esecutiva il
..... si approvava il P.E.C. ed il relativo schema di convenzione;
- 10) che il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato si inquadra nelle previsioni urbanistiche vigenti del Comune di Cuneo ed è conforme alla L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 11) che i proprietari hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno il giorno del mese di in una sala del Palazzo Civico, via Roma 28, tra il Sig. il quale interviene quale rappresentante del Comune di Cuneo;

e i Signori **BARALE Daniele, BARALE Luca, BARALE Paolo, SUCCI Raffaella e BARALE Giovanni**

già citati nella premessa del presente Atto, in seguito denominati “ i proponenti”;

Dato atto che le premesse formano parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

<p>Articolo 1 ATTUAZIONE del PROGETTO di PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO</p>

L'attuazione del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato sui terreni siti nel Comune avverrà in conformità agli articoli ____ e ____ delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), delle norme della presente Convenzione, nonché secondo il progetto descritto negli elaborati del Piano Esecutivo stesso, che costituiscono semplice precisazione delle prescrizioni del P.R.G. vigente e fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, allegati sotto la lettera A. **[oppure depositati agli atti del Comune]**

L'ultimazione dell'intervento (fabbricati ed opere di urbanizzazione) avverrà entro il termine di validità del Piano Esecutivo Convenzionato e cioè **10 anni** dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presente P.E.C., fermo restando quanto previsto nei capoversi successivi.

Tutti i Permessi di Costruire dovranno essere richiesti al Comune nei tempi utili a consentire il rispetto della scadenza temporale del P.E.C. Il Comune, a seguito di richiesta da parte dei

proponenti, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti, durante l'esecuzione, fatti rilevanti ed estranei alla volontà di quest'ultimo.

L'area complessiva del P.E.C. dovrà essere realizzata nel rispetto delle disposizioni urbanistiche e del progetto architettonico di cui alle tavole allegate. L'intervento potrà essere realizzato anche per comparti funzionali nel rispetto dell'omogeneità dell'impianto planovolumetrico ed urbanistico approvato, nonché del progetto architettonico e dell'aspetto compositivo proposto.

Per quanto riguarda gli spazi pubblici e/o privati di uso pubblico, questi dovranno essere realizzati con disegno unitario e materiali uniformi con identiche caratteristiche tipologiche e di colorazione, come risulta dal progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione approvato e di cui verrà rilasciato apposito Permesso di Costruire.

In caso di non corretta esecuzione o di diversa realizzazione rispetto al progetto autorizzato le opere dovranno essere rifatte a cura e spese dell'impresa esecutrice sotto la piena responsabilità legislativa del Direttore unico dei lavori. Solo dopo l'accertata corretta esecuzione delle suddette verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione e svincolata la fidejussione per l'importo dei lavori.

Inoltre, dovrà essere nominato, ai sensi della legislazione vigente, un Direttore unico dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione.

<p style="text-align: center;">Articolo 2 UTILIZZAZIONE URBANISTICA ed EDILIZIA delle AREE</p>
--

Il Piano Esecutivo Convenzionato – P.E.C. ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica secondo le modalità previste dal Piano Regolatore Generale dei terreni siti nel Comune di Cuneo, descritto negli elaborati di progetto, con una superficie complessiva di mq. **11.933,00**, contraddistinti al Nuovo Catasto Terreni di Cuneo come segue:

FOGLIO	N. MAPPALE	SUP. MAPPALE compresa nel P.E.C (mq)
137	689	3207
137	690	515
137	691	515
137	692	603
137	693	602
137	694	782
137	695	827
137	696	1038
137	697	1252
137	698	737
137	699	364
137	700/p	265
137	701	573
137	703	653
TOTALE		11933,00

Il Piano Esecutivo prevede la utilizzazione urbanistica dei terreni anzidetti, secondo le seguenti destinazioni e come individuato nella Tav. n. **3** – Planimetria Generale di Piano:

A) aree di pertinenza di edifici a destinazione residenziale/terziaria	mq. 8.097,00
B) aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria (in dismissione totale)	mq. 3.836,00
C) aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria	mq. -----

Si riassumono nel seguente schema i dati del dimensionamento urbanistico dell'Ambito **ATF2.RC2**:

SCHEMA TEC.			
A	SUPERFICIE FONDIARIA (ACE+VE)	70 % St	Mq 8.097,00
B	OPERE di URBANIZZAZIONE PRIMARIA (VS)	30 % St	Mq 3.836,00
	Viabilità	Mq	1.422
	marciapiedi	mq	398
	parcheggio pubblico in gree-block	mq	203
	verde pubblico	mq	574
	Parcheggio pubblico in asfalto	mq	610
	Allargamento via Monea Oltre Gesso	mq	629
<hr/>			
	SUPERFICIE TERRITORIALE (A + B)	100 % St	Mq 11.933

Nelle aree di cui alla lettera A) è prevista la realizzazione di n. **8** edifici per complessivi mq. (S.U.L.) **2.015,60** a destinazione RESIDENZIALE.

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione, in sede di richiesta di Permesso di Costruire potranno essere modificate, la dimensione ed il numero degli edifici e dei lotti privati, il tutto nel rispetto delle N.d.A. del P.R.G.C. e del presente P.E.C.

I progetti degli edifici, con le loro caratteristiche tipologiche, saranno più compiutamente definiti dai proponenti dopo l'approvazione del presente P.E.C., al momento della presentazione della domanda dei Permessi di Costruire, nei limiti del dimensionamento urbanistico fissato dal P.E.C. Le modalità di utilizzazione delle aree per le urbanizzazioni di cui alla lettera B) ed i tempi per la loro realizzazione sono definite ai successivi articoli.

Articolo 3
 CESSIONE GRATUITA delle AREE RELATIVE alle
 OPERE di URBANIZZAZIONE PRIMARIA - SECONDARIA
 (di cui all'art. 51, Comma 1, Legge Regionale n° 56/1977)

I proponenti, con il presente atto, cedono a titolo gratuito al Comune di Cuneo - e quindi senza indennizzo e/o senza diritto ad alcun compenso - che accetta, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria - SECONDARIA, così come indicate negli allegati elaborati grafici, già specificate alla lettera B) dell'art.4

I terreni oggetto di cessione sono censiti catastalmente al Fg. **137** per una superficie pari a complessivi mq **3.836**.

Mappale n. 689 mq 3207

Mappale n. 699 mq 364

Mappale n. 700/p mq 265

Per ogni più precisa designazione e delimitazione dei terreni ceduti gratuitamente al Comune di Cuneo, le parti fanno pieno ed incondizionato riferimento al tipo di frazionamento n. _____ del _____ redatto dall' Arch./Ing./Geom _____, meglio individuate in tinta gialla nella planimetria allegata alla presente con convenzione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Le parti cedenti dichiarano che le aree in questione (pervenute in forza degli atti citati nelle premesse del presente atto), sono liberi da persone e da cose, da vincoli di qualsiasi natura, da liti pendenti e da trascrizioni di pregiudizio, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta, nello stato attuale di fatto e di diritto, con le più ampie garanzie di evizione e spoglio, con formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione o di restituzione qualora per qualsiasi ragione l'area destinata alla edificazione non venisse in tutto o in parte utilizzata nei termini previsti.

Le parti danno atto che il trasferimento viene effettuato a titolo gratuito e che, ai soli fini fiscali e per ogni conseguente effetto derivante dalla presente convenzione, il valore delle aree rimane convenzionalmente pattuito in € _____.

I cedenti rinunciano a qualsiasi diritto di ipoteca legale che comunque potesse loro spettare ed esonerano il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliare da ogni responsabilità in merito.

I cedenti dichiarano altresì di avere verificato che sui terreni oggetto di cessione non sussiste la necessità di eseguire opere di bonifica ambientale.

Le parti dichiarano che la presente operazione non è rilevante ai fini I.V.A., sia in quanto trattasi di cessione di terreni non fabbricabili, sia ai sensi dell'art. 51 della legge 21.11.2000 n. 342.

Le relative spese notarili e di registrazione/trascrizione saranno a totale carico dei proponenti.

<p style="text-align: center;">Articolo 4 ONERI ed OPERE di URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</p>
--

I proponenti, ai sensi della normativa vigente ed in base alle aliquote contenute nelle tabelle parametriche adottate attualmente dal Comune di Cuneo, in conformità ai disposti regionali, si impegnano, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere al Comune di Cuneo la somma di € **201.942,96** (Euro **duecentounmilanovecentoventiquattrovirgolanovantasei**) pari a:

mq 2.015,60 x €/mq. 100,19 = € 201.942,96

All'atto del rilascio del Permesso di costruire delle opere di urbanizzazione verranno puntualmente verificate superfici e volumi in progetto, pertanto i suddetti importi potranno subire modificazioni anche sulla base di nuove tariffe nel frattempo determinate dall'Amministrazione Civica.

A scomputo parziale del contributo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previsto dalla normativa vigente a carico dei proponenti, gli stessi anche in relazione al disposto dell'art. 45 c.2, L.R. 56/1977 si obbligano per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumersi gli oneri per la realizzazione delle sottoelencate opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 51 c.1, L.R. 56/1977 e precisamente:

Opere stradali e parcheggi	€ 117.786,70
Rete fognatura NERA	€ 10.876,40
Rete fognatura bianca	€ 12.907,70
Opere acquedotto	€ 5.985,97
Opere illuminazione pubblica	€ 24.376,80
Aree verdi (arredo)	€ 39.083,90
Aree verdi (impianto irrigazione)	€ 13.891,50
Oneri della sicurezza	€ 4.100,00
PER UN IMPORTO TOTALE DI	€ 229.009,70

(Euro duecentoventinovemilazerozeronovevirgolasettanta)

Inoltre i proponenti si obbligano a realizzare le seguenti opere non scomputabili dagli oneri di urbanizzazione:

Rete elettrica	€ 5.517,70
Rete telefonica	€ 4.009,30
Ampliamento Via Monea	€ 9.403,00
PER UN IMPORTO TOTALE DI	€ 18.930,00

(Euro diciottomilanovecentotrentavirgolazerozero).

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle opere e delle quantità totali si rimanda al computo metrico estimativo e al progetto di massima delle opere allegati.

I servizi tecnologici di luce, gas, telefono saranno a totale cura e spese dei proponenti e, pertanto, faranno esclusivo capo allo stesso eventuali contributi che fossero richiesti dalle società erogatrici dei citati servizi per gli allacciamenti ed eventuali opere connesse.

Articolo 5
CONTRIBUTO STRAORDINARIO
di cui all'art. 16 comma 4 lettera D-TER del DPR 380/2001 e s.m.i.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016 “*determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n. 179-4170 del 26 maggio 1977 ai sensi dell'art 52 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56*” ha integrato l'allegato “0” delle tabelle parametriche regionali introducendo il punto 4 - “*Contributo Straordinario – definizione delle modalità di calcolo e ambito di applicazione.*”

Con Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 25/10/2016 l'Amministrazione Comunale ha deliberato le disposizioni di applicazione del contributo straordinario di cui sopra, approvandone i criteri di determinazione.

Tale contributo straordinario si pone pertanto in aggiunta agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Con perizia di stima redatto da tecnico abilitato è stato stimato l'importo del Contributo straordinario, secondo le indicazioni riportate nella Delibera Comunale citata, pari ad € **2.634,10**, e nella stessa Delibera Comunale, considerando che tale contributo risulta intimamente correlato all'intervento in essere per la quale viene calcolato, si dà la facoltà di individuare delle lavorazioni aggiuntive all'interno dell'intervento stesso al fine di migliorare il completamento dell'intero intervento.

E' stato pertanto redatto specifico computo metrico dei lavori aggiuntivi comprendente il completamento definitivo delle aree verdi in cessione in particolare:

- Fornitura e posa di panchine per la seduta;
- Fornitura e posa di cestini getta – carta;
- Completamento delle aiuole verdi con utilizzo di spaccato di cava a copertura del telo antialga;

più precisamente:

Opere di completamento aree verdi	€ 2.744,90
<hr/>	
PER UN IMPORTO TOTALE DI	€ 2.744,90

(Euro duemilasettecentoquarataquattrovirgolanovanta)

<p style="text-align: center;">Articolo 6 CONTRIBUTO relativo al COSTO di COSTRUZIONE</p>

La determinazione del contributo commisurato al Costo di Costruzione sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001. Resta inteso che tale contributo è a carico del/i titolare/i dei permessi di costruire ed ogni determinazione al riguardo sarà assunta secondo le disposizioni vigenti all'atto della domanda degli stessi.

<p style="text-align: center;">Articolo 7 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE</p>
--

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo - di cui i proponenti del Piano Esecutivo Convenzionato assumono funzione di Stazione Appaltante - dovranno essere autorizzati a parte i relativi progetti esecutivi, firmati da tecnici abilitati alla progettazione e sottoposti all'esame ed all'approvazione dei competenti organi comunali, ai cui dettami saranno subordinati, prima dell'autorizzazione alla loro costruzione, mediante rilascio di regolare Permesso di Costruire.

I permessi di costruire delle opere di urbanizzazione verranno rilasciati dal Settore Gestione del Territorio sulla base dei progetti esecutivi redatti secondo le linee guida dello stesso Settore.

La richiesta di Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione, al momento del deposito, dovrà contenere la seguente documentazione essenziale:

- progettazione esecutiva (4 copie) comprensiva di computo metrico estimativo dal quale si rilevi l'entità delle opere da eseguire sottoscritta dal richiedente il permesso di costruire. Gli elaborati progettuali ed in particolar modo il computo metrico estimativo dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui all' *"Allegato A – Caratteristiche degli elaborati richiesti"* delle Linee guida per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo di oneri e s. m. ed i., approvate dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n.93 /2009 e sme e i.

I suddetti elaborati dovranno essere in ogni caso presentati all'Amministrazione in sede di richiesta di permesso di costruire e ciò anche qualora gli stessi fossero già stati precedentemente sottoposti a parere. In tale fase potranno essere richieste e concordate ulteriori possibili modifiche alle lavorazioni, nel rispetto dell'importo convenzionato.

Articolo 8
OPERE ed IMPIANTI da REALIZZARSI
A SCOMPUTO degli ONERI di URBANIZZAZIONE
e PRESA IN CARICO del COMUNE

Il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo al primo intervento residenziale privato è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 8.

Il Comune di Cuneo esercita il potere di sorveglianza sulle opere e gli impianti di urbanizzazione realizzati a scomputo. Con congruo anticipo (almeno 15 giorni) dovrà essere data comunicazione ai competenti uffici comunali, della data di inizio presunta dei lavori, del nominativo dell'Impresa con relativo recapito (indirizzo, telefono e posta elettronica) e del Direttore dei Lavori.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata la planimetria di cantiere e degli accessi provvisori ed un cronoprogramma dettagliato della realizzazione delle opere di urbanizzazione, con priorità d'attuazione e eventuali scadenze tempistiche intermedie da concordare con gli uffici dell'Amministrazione.

Nel corso dei lavori dovrà essere permesso l'accesso al cantiere ai tecnici individuati dall'Amministrazione ed al collaudatore, per le verifiche in corso d'opera.

Il Comune individua uno o più istruttori direttivi tecnici dell'ente che potranno farsi rappresentare, in caso di necessità, da propri collaboratori per l'esercizio delle attività di controllo in corso d'opera. Durante la conduzione dei lavori di urbanizzazione il Comune, attraverso i propri uffici competenti, potrà far ordinare quelle prescrizioni e modifiche che si rendessero necessarie per la loro buona esecuzione.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione i proponenti procederanno al tracciamento preventivo dei tracciati viari, dei fili di fabbricazione e di quanto altro attiene al P.E.C. stesso. Un tecnico individuato dall'amministrazione comunale verificherà il tracciamento proposto.

La Ditta appaltatrice dei lavori è tenuta a comunicare all'Amministrazione ed al collaudatore, le eventuali sospensioni e ripresa dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dettate dagli uffici tecnici comunali, nel rispetto delle caratteristiche individuate nell'elenco prezzi, nel computo metrico e nel Capitolato Speciale di Appalto. Eventuali modifiche in fase di realizzazione saranno collaudate solamente se preventivamente concordate con gli uffici comunali competenti.

Qualora venga constatata difformità o difetti di esecuzione delle opere rispetto al progetto esecutivo approvato, l'amministrazione comunale ordinerà l'immediata sospensione dei lavori ed il soggetto attuatore dovrà provvedere, a sue spese, alle necessarie modifiche. La sospensione dei lavori a seguito di ordinanza sindacale, ove confermata da sentenza definitiva dell'autorità arbitrale, non interrompe il decorrere dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori.

Viene fatta salva la possibilità per il Comune di concedere, dietro formale richiesta scritta dei Proponenti - qualora ostino precise e motivate ragioni tecniche - proroghe al tempo utile per l'ultimazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione di cui trattasi.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere variazioni ai progetti autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, qualora per motivate ragioni tecniche si rendesse necessaria la loro modifica per meglio soddisfare la programmazione comunale.

Al termine dei lavori, in fase di richiesta di collaudo e presa in carico delle opere, dovrà essere presentato un computo estimativo consuntivo degli stessi. Qualora dall'analisi di tale consuntivo e dall'esame delle lavorazioni, l'importo complessivo delle opere eseguite a scomputo risultasse inferiore a quanto determinato secondo accordo in convenzione, i proponenti si impegnano ad integrare tale importo versandone la differenza all'amministrazione, prima dell'accettazione delle opere da parte del Comune.

I proponenti dovranno comunque realizzare totalmente le opere previste in Convenzione senza chiedere alcun compenso aggiuntivo, ancorché il costo totale delle stesse risultasse superiore agli importi calcolati in base alle tariffe in vigore presso il Comune di Cuneo.

Entro il periodo di sei mesi dall'ultimazione dei lavori il Comune provvederà alle operazioni per il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione - in ogni caso testate dal Direttore dei Lavori - le cui spese saranno a carico del proponente.

A copertura delle operazioni di verifica e validazione del progetto nonché di quelle per le prove sulla qualità dei materiali e delle lavorazioni, e per il collaudo delle opere realizzate, l'operatore privato è tenuto a versare all'Amministrazione una somma calcolata nella percentuale dell'uno virgola cinque per cento (1,5%) dell'importo complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo previste nel progetto esecutivo oggetto di Convenzione.

Il 50% della cifra di cui sopra dovrà essere versata in sede di richiesta del rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, mentre il restante 50% dovrà essere versato dall'operatore privato in sede di richiesta di collaudo delle opere di urbanizzazione.

Quanto sopra è previsto anche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 e dall'art. 4 CAPO I – Parte VI del REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 20/12/20011 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 26/03/2013.

Solo dopo l'accertata corretta esecuzione delle suddette opere e relativo collaudo potrà essere svincolata la fidejussione per l'importo dei lavori.

Il collaudo con esito favorevole non elimina la responsabilità della parte proponente per vizi o difetti ai sensi del codice civile.

Articolo 9
TEMPI di ESECUZIONE delle OPERE di URBANIZZAZIONE
FASI TEMPORALI - INADEMPIENZE

Per le opere di urbanizzazione i proponenti - in relazione al disposto dell'art. 45 p.to 4 della L.R.56/77 - si obbligano, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a far eseguire le opere di cui ai precedenti articoli, nei tempi previsti dai seguenti capoversi.

Il rilascio del Primo permesso di Costruire del primo edificio privato sarà subordinato al preventivo o contemporaneo rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione nel loro complesso. In tal caso le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate nel rispetto del seguente cronoprogramma:

Prima fase: entro 12 mesi dal rilascio del Permesso di Costruire del 1° edificio privato:

Realizzazione delle seguenti lavorazioni stradali:

- *Costruzione della condotta fognaria e di acquedotto, realizzazione caditoie stradali*
- *Movimentazioni terra e rilevati stradali;*
- *Realizzazione delle canalizzazioni per servizi tecnologici (enel, telecom e illuminazione pubblica);*
- *Posa di tutte le cordunate e sistemazione a raso delle aree pubbliche a strada, parcheggio e verde;*
- *Pavimentazione bituminosa delle strade (escluso il tappeto di usura);*

Seconda fase: prima della agibilità del 1° edificio privato:

Realizzazione delle seguenti lavorazioni stradali:

- *Allacciamento a tutti i servizi tecnologici e completamento dell'illuminazione pubblica (pali e quadro elettrico);*
- *Pavimentazione finale dei marciapiedi in autobloccanti;*
- *completamento aree verde (impianto di irrigazione, arredo e alberata)*

Terza fase: (entro 10 anni dall'avvenuta esecutività della delibera di approvazione del PEC):

Completamento di tutte le restanti opere di urbanizzazione:

- *Tappetino di usura sede stradale*

Con riferimento alle opere di urbanizzazione si dispone che:

- per le opere di urbanizzazione la parte proponente – in relazione al disposto dell'art. 45 p.to 4 della L.R. 56/77 – si obbliga, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a far eseguire le opere di cui ai precedenti articoli, nel rispetto delle indicazioni fornite sinteticamente nell' “ allegato B modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione delle “linee guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri” redatto dal Settore Lavori Pubblici;

- resta inteso la data di inizio delle opere di urbanizzazione dovrà essere comunicata ai competenti uffici comunali - a mezzo di raccomandata - con preavviso di almeno 15 giorni;
- il crono-programma potrà essere modificato solo previa autorizzazione della giunta comunale ;
- il ritardo nell'esecuzione di tali opere oltre il termine fissato dal presente articolo (ovvero oltre la scadenza stabilita da eventuali proroghe autorizzate dall'Amministrazione comunale) porterà ad una penale convenzionale a carico del proponente fissata nello 0,05% dell'ammontare netto contrattuale delle stesse, per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% (ai sensi dell'art 145 del DPR n. 2017/2010).
- Il comune potrà disporre ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale di cui sopra, calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, così come potrà invece rivalersi immediatamente sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo, ferma ed ipregiudicata la sua facoltà di far eseguire direttamente le opere non costruite, in danno della parte proponente e con azione di regresso per le spese, e fermo sempre il risarcimento del danno causato, oltre alla penale convenzionale ed alla facoltà di risolvere la presente convenzione.
- In caso di inadempienza da parte dei proponenti ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune - previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15 - potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei permessi di costruire.
- Avvenuto l'adempimento, o l'esecuzione in danno previo rimborso al Comune delle spese sostenute, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e del rilascio delle concessioni edilizie.
- Il Comune dovrà inoltre dichiarare, in danno dei proponenti, la decadenza della presente convenzione nei seguenti altri casi, facendo salve in ogni caso le sanzioni previste dalla legislazione vigente per la parte non eseguita:
 - a) mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione degli interventi previsti, salvo i casi di forza maggiore;
 - b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dei progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;
 - c) rifiuto di corrispondere le somme previste nella presente convenzione;
 - d) mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fideiussione di cui all'art. 16;
 - e) mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente convenzione;
 - f) mancato inserimento - da parte dei proponenti - delle clausole, di cui alla presente convenzione e di cui al successivo art. 17, negli atti di trasferimento a terzi degli immobili per i quali non siano ancora stati adempiuti gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - g) reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza, totale o parziale, comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti ai proponenti per effetto della presente convenzione, l'incameramento da parte del Comune della cauzione prestata, l'esecuzione in danno dei proponenti delle opere di urbanizzazione non realizzate, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti al Comune per le inadempienze che hanno dato luogo alla pronuncia di decadenza.

Articolo 10
UTILIZZAZIONE TEMPORANEA da PARTE dei
PROPONENTI delle AREE CEDUTE

Il Comune di Cuneo, in considerazione dei tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, consente ai proponenti l'utilizzazione temporanea delle aree cedute al Comune cui le stesse sono destinate ai sensi dell'art. 4, anche ai fini dell'impianto del cantiere relativo ai fabbricati previsti **per le sole aree sulla quale sia prevista la realizzazione di opere quali viabilità e aree a parcheggio, non è ammesso l'impianto di cantiere sulle future aree verdi in cessione**, senza corresponsione di oneri a qualsiasi titolo, anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali e fermo restando il rispetto dei termini temporali per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione concordati con gli uffici comunali.

Resta inteso che fino al termine dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione e la definitiva cessione al Comune delle opere, il possesso reale delle aree già cedute al Comune, rimarrà dei proponenti, i quali saranno responsabili dell'uso delle stesse, che saranno utilizzate esclusivamente dagli stessi o dagli aventi causa che si assumono ogni responsabilità in merito.

Il Comune di Cuneo resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale che potrà derivare da una non corretta utilizzazione delle aree stesse da parte dei proponenti.

E' inteso che fino all'avvenuta consegna delle aree resta a carico dei proponenti ogni onere di manutenzione delle aree in argomento.

E' fatto divieto di utilizzare le aree cedute come discarica e/o asportare il terreno e/o eseguire reinterri, senza autorizzazione Comunale.

Articolo 11
RILASCIO del CERTIFICATO di AGIBILITÀ

Resta stabilito anche convenzionalmente, che non potranno essere presentate Segnalazioni Certificate di Agibilità (S.C.A.) se non quando i proponenti o aventi titolo abbiano adempiuto alla realizzazione delle opere relative alle urbanizzazioni, nei tempi e secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.

Articolo 12
ESECUZIONE SOSTITUTIVA

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente, in sostituzione dei proponenti ed a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, qualora i proponenti non provvedano tempestivamente, e nei termini stabiliti, all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi specificati - ed il Comune li abbia messi in mora con un preavviso comunque non inferiore a tre mesi.

Quanto sopra fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, oltreché all'incameramento della penale convenzionale di cui all'articolo di riferimento.

Articolo 13
GARANZIE FINANZIARIE
e ADEMPIMENTI.

Quale garanzia per il completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione - ed in relazione al disposto di cui all'art.45 punto 2 della L.R. n.56/1977 - i proponenti hanno costituito, per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, la cauzione fideiussoria presso la Compagnia di Assicurazione o Istituto Bancario _____ con polizza n. _____ del _____, che viene rilasciata al Comune per l'importo di Euro _____ - diconsi (_____/00), - corrispondente al 100% degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione poste a carico dei proponenti.

I proponenti si obbligano inoltre, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a:

- a) integrare il valore della fideiussione nel caso in cui esso si dimostrasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutata entità dei costi secondo gli indici ufficiali del settore edilizio.
- b) integrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto od in parte a seguito di inadempienze.

Si dà atto che i contratti fideiussori, stipulati a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, devono contenere la specifica clausola che impegna l'istituto fideiussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la pronuncia del giudice.

La fideiussione avrà durata decennale e potrà essere, previa espressa autorizzazione del Comune, ridotta proporzionalmente, fino alla corrispondenza dell'80%, in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione a carico dei proponenti, in misura tale che l'ammontare della fideiussione sia sempre pari al costo effettivo delle Opere di Urbanizzazione ancora da eseguire, valutato in base agli indici ufficiali del settore edilizio.

Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dal collaudo definitivo.

Articolo 14
TRASFERIMENTO degli OBBLIGHI

Qualora i proponenti procedano all'alienazione delle aree e dei fabbricati interessati dal P.E.C., o di parte di esse, gli stessi saranno obbligati a porre, ed a far porre, a carico degli acquirenti (o dagli aventi causa futuri) delle aree e/o degli immobili, tutti gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune, incluse le garanzie fidejussorie, con apposita appendice alla polizza, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti, da trasciversi ai sensi di legge.

Essi dovranno dare notizia al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso. In caso di mancata esecuzione dell'obbligo i proponenti saranno tenuti ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito.

In ogni caso di trasferimento frazionato dei beni interessati dal P.E.C. e dei competenti oneri sopra riferiti, i proponenti, o i loro aventi causa, restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti

gli obblighi trasferiti agli acquirenti degli immobili. Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dagli aventi causa, ai sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile.

I nuovi proprietari delle aree e/o degli immobili, o loro aventi causa, nell'esecuzione di dette opere ed impianti - dovranno osservare le norme dettate con la presente convenzione.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di accettare le opere e gli impianti suddetti per necessità ed interesse collettivo, anche prima del termine sopra stabilito.

Articolo 15
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Ai sensi dell'art. 30 - comma 2° del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, le parti contraenti, in persona come sopra, dichiarano e garantiscono che i terreni oggetto di cessione hanno le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica prot. n. _____ del _____ relativo ai fondi in oggetto, che - in originale - al presente atto si allega sotto la lettera _____, con dispensa dal darne lettura. Dichiarano le parti che a far tempo dal rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni dei relativi strumenti urbanistici.

Articolo 16
SPESE e TRASCRIZIONE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico dei proponenti.

All'uopo si richiede il trattamento fiscale agevolato, di cui alla Legge 28 giugno 1943, n° 666, oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

I proponenti, a loro cura e spesa, ad avvenuta definizione del presente atto, faranno pervenire al Comune di Cuneo n. 2 copie complete dello stesso, di cui una in bollo per il Settore Legale - Ufficio Contratti e la seconda in carta semplice per il Settore Programmazione del Territorio.

Articolo 17
RINUNCIA ad IPOTECA LEGALE

Il/I proponente/i dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione legale nei registri immobiliari, che potesse eventualmente competergli in dipendenza della presente convenzione.

Articolo 18
RINVIO a NORME LEGISLATIVE

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla Legge Urbanistica 17.08.1942, n.1150, alla Legge 28.01.1977, n.10, al D.P.R. 06.06.2001, n.380 ed alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Per il Comune di Cuneo

Il/i Proponente/i
